

Allegato “B” alla Raccolta n. 16404

NUOVENERGIE S.P.A.

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1) Costituzione, denominazione

È costituita – ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 D.lgs n. 164/2000 e del D.lgs n. 79/1999 – la Società per azioni denominata “**Nuovenergie S.p.A.**”, soggetta alle previsioni del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., nonché alla disciplina protempore applicabile.

Art. 2) Sede

La Società ha sede sociale in Rho.

L'Assemblea ordinaria ha facoltà di istituire sedi, depositi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi in Italia e all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art.3) Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art.4) Oggetto

La Società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:

- acquisto, importazione, esportazione, coltivazione e vendita di gas naturale per tutti gli usi;
- acquisto, importazione, esportazione e vendita di energia elettrica per tutti gli usi;
- acquisto, distribuzione e vendita, anche al consumo, di energia diversa dal gas naturale e di calore per

tutti gli usi;

- ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia.

- commercio al dettaglio di carburanti per l'autotrazione.

Le suddette attività possono essere gestite dalla Società nel loro ciclo completo sia in forma diretta che attraverso il ricorso ad altra impresa, fatta eccezione per quelle relative al gas naturale e all'energia elettrica oggetto di vincoli normativi.

La Società, con riferimento alle attività precedentemente indicate, può altresì provvedere all'esercizio di altre attività in settori complementari ed affini.

L'attività sociale verrà svolta comunque nei limiti previsti dall'art. 21 del D. Lgs 23 maggio 2000 n. 164 nonché del D. Lgs 16 marzo 1999 n. 79.

In via non prevalente ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate utili o necessarie per il conseguimento della propria missione sociale.

La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto, la propria missione ed organizzazione sociale alle previsioni normative imperative applicabili.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - AZIONI

Art.5) Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in € 3.800.000,00 (tremilioniottocentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in 76.000 (settantaseimila) azioni da € 50 cadauna.

Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle azioni possedute. Tale diritto può essere ceduto con i limiti di cui al successivo art. 8.

Art.6) Versamenti dei soci

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Art.7) Azioni

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La Società ha facoltà di emettere obbligazioni ordinarie ai sensi di legge. La comproprietà di azioni è regolata dall'art. 2347 Cod. Civ.

Art.8) Alienazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili, nel rispetto del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Art.9) Soci

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.10) Recesso

Il socio può recedere dalla Società solo nei casi previsti dalla legge.

Titolo III

ORGANI SOCIALI

Art. 11) Organi sociali

La rappresentanza della Società compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. I Consiglieri sostituiti dal Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria che provvede alla surroga. In caso di cessazione contemporanea della maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e l'assemblea procede al suo rinnovo integrale.

In caso di mancato tempestivo rinnovo delle cariche da parte dell'Assemblea, gli organi sociali mantengono integri i propri poteri per un periodo non eccedente i tre mesi dalla scadenza; trascorso detto termine, i poteri sono limitati all'ordinaria amministrazione.

In caso di cessazione degli amministratori si applicano, fatto salvo quanto sopra previsto, gli artt. 2385 e 2386 cc.

Art.12) Assemblea: funzioni e poteri.

Sono riservate all'assemblea straordinaria la modificazione dell'atto costitutivo e del presente statuto; l'emissione di obbligazioni; lo scioglimento della Società; la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei loro poteri nonché le ulteriori materie ad essa attribuite dalla legge.

Sono riservate all'assemblea ordinaria: l'approvazione del bilancio, l'approvazione del programma dell'attività sociale, la nomina e la revoca dell'organo amministrativo della Società, la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale, la nomina, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo amministrativo, ai sindaci e al presidente del Collegio Sindacale, le autorizzazioni sulla partecipazione ad altre società nonché sulla vendita delle relative azioni o quote, le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, le altre materie ad essa attribuite da disposizioni di

legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata con la scadenza ed entro i limiti previsti dall'art. 2364, secondo comma, c.c.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro il termine massimo della seconda parte dello stesso articolo.

Art.13) Assemblea: convocazione, costituzione e funzionamento.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o – secondo quanto previsto dall'art. 2367 c.c. - su richiesta dei soci; la decisione e le richieste suddette debbono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di inerzia del Presidente, alla convocazione possono provvedere gli altri amministratori o, in loro vece, i sindaci.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, – eventualmente anche in seconda convocazione – nonché del luogo dell'adunanza che può essere tenuta anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della provincia di Milano; degli argomenti da trattare; del luogo e del tempo in cui possono essere consultati i documenti relativi alle suddette materie.

L'avviso di cui sopra deve essere comunicato ai soci sul recapito o numero di telefax o indirizzo e-mail o altro risultante dal libro dei soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

I soci, cui compete il diritto d'intervento alle adunanze dell'Assemblea ai sensi dell'art.2370 C.C., possono farsi rappresentare da procuratore munito di delega per la specifica adunanza, che - comunque non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della Società; nessuno può rappresentare più di due soci.

Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione; in caso di assenza di quest'ultimo, la presidenza è assunta dal Vice Presidente, ove nominato, dal più anziano dei componenti del Consiglio di Amministrazione presenti o, nell'ipotesi di assenza anche dei consiglieri, da uno dei soci (o loro rappresentanti) presenti, nominato, seduta stante, dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario con il compito di redigere il verbale dell'adunanza, che viene letto ed approvato a conclusione dei lavori o all'inizio di quelli dell'adunanza immediatamente successiva; le deliberazioni dell'Assemblea sono però riportate nella loro integralità. L'Assemblea può nominare altresì, tra i soci (o loro rappresentanti) presenti, uno o più scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.

I verbali delle adunanze sono raccolti in apposito registro e sottoscritti dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori di cui ai precedenti commi se nominati. Nei casi previsti dalla legge o qualora lo decida l'Organo Amministrativo, il verbale è redatto da un notaio. Ogni socio presente all'adunanza ha diritto all'integrale inserimento a verbale di sue dichiarazioni.

E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione o videocomunicazione.

L'Assemblea è validamente costituita ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 2368 e 2369 C.C. Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori, accerta la regolarità della convocazione e delle deleghe nonché il numero dei soci presenti, curando l'annotazione a verbale dell'esito di tali accertamenti.

Art.14) Assemblea: deliberazioni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria valgono le norme di legge. Per la nomina e la revoca del Presidente e dell'Organo Amministrativo nonché del Collegio Sindacale, è necessario in prima convocazione il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, almeno, i due terzi del capitale sociale.

Art. 15) Organo Amministrativo: composizione, nomina, poteri.

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione (in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016). Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è composto dal Presidente della Società nonché, secondo quanto di volta in volta deciso dall'Assemblea da tre o cinque membri, compreso il Presidente. La modalità di individuazione ed il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere conformi alla vigente normativa del settore ed in particolare a quanto disposto dal D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.

All'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che la legge od il presente statuto non affidano all'Assemblea o agli altri organi della Società. Le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del cod.civ. spettano in ogni modo all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione che deve esercitarle direttamente, senza poterle delegare; non possono essere inoltre delegati, se eccedano l'importo di € 500.000 (cinquecentomila) (al netto di imposte e tasse), le compravendite immobiliari e gli investimenti mobiliari nonché, a prescindere dall'importo, le garanzie passive (Ipotecarie, fideiussorie, pignoratorie).

L'Organo Amministrativo provvede altresì a:

- a) esaminare la bozza del bilancio ed approvare la relativa proposta all'Assemblea;
- b) proporre all'Assemblea, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, le eventuali modifiche dell'atto costitutivo o del presente statuto;
- c) proporre all'Assemblea l'eventuale emissione di obbligazioni;
- d) approvare – nella prima seduta di ciascun esercizio sociale, il programma generale dell'attività sociale, a mezzo del quale annualmente vengono definiti gli indirizzi e le linee operative volte ad attuare le scelte strategiche, fissati i criteri generali per l'organizzazione aziendale e per l'uso ottimale delle

risorse (personale, mezzi operativi, economici e finanziari) disponibili o da acquisire; nonché le linee essenziali della politica di miglioramento e di potenziamento dei servizi per gli enti locali territoriali soci (con la definizione anche delle iniziative utili ad assicurare il concorso attivo della Società alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle comunità locali);

e) approvare le tariffe ed i prezzi da praticare nonché lo schema delle convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi;

f) approvare gli atti volti a disciplinare, in termini generali ed astratti, specifiche materie ed attività rilevanti per il buon andamento dell'attività sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare – tra i propri componenti un solo Amministratore Delegato affidandogli i relativi poteri e fissando l'importo entro il quale l'Amministratore delegato stesso può, nel corso di un esercizio sociale, decidere spese e stipulare contratti. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì all'eventuale revoca dell'Amministratore Delegato. E' fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Infine l'Organo Amministrativo può nominare e, ricorrendo giusta causa, revocare il Direttore Generale, fissarne i poteri, il trattamento economico e la durata del relativo rapporto.

E' in ogni caso vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, in conformità al D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vice presidente; tale carica potrà avere esclusivamente funzioni vicarie del Presidente, da esercitarsi nei soli casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art.16) Consiglio di Amministrazione: convocazione, costituzione e funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza,

provvede il consigliere più anziano in età presente. L'adunanza si tiene nella sede sociale; ove - su decisione del Presidente essa si tenga altrove, deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi per la relazione sulle attività sociali e sui risultati di gestione e la loro valutazione; esso è altresì convocato tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente, indicando gli argomenti da trattare, almeno due consiglieri od il Collegio Sindacale o, se nominato, l'Amministratore Delegato.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno e dell'ora della riunione nonché -ove diverso dalla sede sociale del luogo della riunione stessa, deve essere spedito per lettera raccomandata, telefax od altro mezzo equipollente almeno il quinto giorno antecedente quello dell'adunanza. Al fine di favorire questa e le altre comunicazioni, ciascun consigliere è tenuto a fornire alla Società anche il proprio recapito telefonico o di telefax o l'eventuale sito e-mail, avvertendo delle relative modificazioni anche temporanee; la comunicazione al recapito indicato costituisce valido avviso.

È consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. E' necessaria la maggioranza dei componenti per le deliberazioni attinenti: a) la nomina, la revoca, la definizione di poteri e dei limiti di spesa per gli atti dell'Amministratore Delegato; b) la nomina, la revoca, il trattamento economico e i poteri del Direttore generale; c) la proposta di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto nonché quella di emissione di obbligazioni; d) l'approvazione della tariffa e dei prezzi da praticare; e) la prestazione di garanzie passive.

Nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da notaio. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta, sono raccolti in apposito registro.

Art.17) Amministratore unico e Presidente: nomina e poteri.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato – ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 13 presente statuto – dall'Assemblea.

L'Amministratore Unico o il Presidente ha la legale rappresentanza della Società, fermi eventualmente restando i poteri attribuiti all'Amministratore Delegato od al Direttore Generale, se nominati, di sottoscrivere gli atti connessi alle funzioni di loro competenza. La Società sta in giudizio nella persona dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale in particolare nomina i procuratori e i difensori della Società per i giudizi in cui essa è parte; nomina arbitri; promuove (su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, ove la controversia ecceda la soglia fissata dal Consiglio di Amministrazione stesso) tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta le decisioni – non attribuite dalla legge, dal presente statuto o dal Consiglio di Amministrazione ad altri organi sociali e dispone le spese nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina l'attività dei diversi organi sociali assicurando la reciproca informazione e l'integrazione operativa tra gli stessi.

Art.18) Collegio Sindacale: costituzione e funzioni.

Il Collegio Sindacale è costituito da due sindaci effettivi e due supplenti nonché dal presidente, nominati dall'Assemblea. Quanto a funzioni, doveri, responsabilità e ad ogni altra materia relativa al Collegio Sindacale valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 19) Revisione legale

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione dei

conti iscritta nell'apposito registro.

Art.20) Compensi degli amministratori e retribuzione dei sindaci

Agli Amministratori spettano i compensi e le indennità fissati dall'Assemblea nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni loro proprie.

L'Assemblea fissa altresì i criteri per la determinazione - da parte dell'organo amministrativo (che ne riferisce all'Assemblea nella seduta successiva a ciascuna deliberazione) - del compenso da riconoscere per l'espletamento delle attività e per l'esercizio dei poteri specificamente affidati dall'organo amministrativo medesimo.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Art.21) Esercizio sociale.

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

Art.22) Utili.

Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento (5%) a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) la rimanenza sarà destinata a remunerazione del capitale, salvo che, con delibera adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi), l'Assemblea, disponga specifici prelevamenti a favore di ulteriori riserve straordinarie, oppure disponga di mandare la rimanenza, in tutto o in parte, agli esercizi successivi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno da cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO V

NORME FINALI

Art.23) Scioglimento.

Lo scioglimento della Società si ha:

- a.- alla scadenza del termine;
- b.- in ogni altro caso previsto dalla legge.

Lo scioglimento, ove necessario, è deliberato dall'Assemblea straordinaria che, comunque, determina la modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art.24) Divieto di istituzione di organi ulteriori

Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art.25) Clausola compromissoria.

Per qualsiasi controversia, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere nell'interpretazione od esecuzione del presente statuto, i soci sin d'ora convengono di rimetterne la risoluzione ad un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale.

Il Collegio avrà sede in Milano e giudicherà secondo diritto.

Art.26) Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

CLAUDIA ZANETTI

FILIPPO LAURINI sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 05 dicembre 2023